



**REPUBBLICA ITALIANA**  
***IN NOME DEL POPOLO ITALIANO***

**IL TRIBUNALE DI ROMA**

**Terza Sezione Civile**

**in funzione di**

**Sezione specializzata in materia d'impresa**

così composto:

Dott. Francesco Mannino	<i>presidente</i>
Dott. Stefano Cardinali	<i>giudice</i>
Dott.ssa Clelia Buonocore	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 36337 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2014, posta in decisione all'udienza del 31 maggio 2016 e vertente

TRA

**IMPRESA ROMANA**

**S.p.A.**, con

sede legale in Roma, alla

che la rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto di citazione.

*Attrice*

E

**M IMMOBILIARE s.r.l.**, con sede legale in



per mandato a  
margine della comparsa di costituzione e risposta.

*Convenuta*

NONCHE'

**AZIENDA AGRICOLA s.r.l.**

*Convenuta contumace*

E

– **SOCIETA' s.r.l.**, con sede  
legale in Pomezia,

, che la  
rappresentano e difendono per mandato a margine dell'atto di intervento.

*Terza intervenuta*

OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c..

CONCLUSIONI. All'udienza del 31 maggio 2016 i Procuratori delle parti costituite si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, nei termini che seguono:

per la **Impresa Romana S.p.A.**: “Voglia, il Tribunale, accertata la sussistenza dei presupposti per l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2901 c.c., dichiarare inefficace, nei confronti della **Impresa Romana S.p.A.**, l'atto con cui, in sede di scissione parziale mediante costituzione di nuova società, sono stati assegnati alla società beneficiaria della scissione, **M Immobiliare s.r.l.**, gli immobili già di pertinenza della scissa e, segnatamente, il fabbricato sito in Frascati, località Santa Croce, con accesso da **s.n.c.**, in catasto



al foglio 13, particella 144, subalterno 506 e subalterno 507. Condannare l'Azienda Agricola s.r.l. e la M Immobiliare s.r.l., ciascuna per il proprio titolo, al risarcimento del danno cagionato alla Impresa Romana S.p.A., quantificabile in euro 100.000,00 ovvero nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese di lite”;

per la M Immobiliare s.r.l.: “Voglia, il Tribunale, rigettare la domanda ex art. 2901 c.c. in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese di lite”;

per la - Società a r.l.: “Voglia il Tribunale, *contrariis reiectis*, D) ritenuta l'esistenza, quanto meno dall'anno 2008, del credito della - Società a r.l., nei confronti della Azienda Agricola s.r.l., per capitale (euro 103.699,94), interessi e spese come indicati e liquidati nella Sentenza del Tribunale di Roma n. 21427/2013,

accertare e dichiarare che l'Azienda Agricola s.r.l. ha trasferito alla

M Immobiliare s.r.l., con atto del 14.10.2011, i seguenti suoi beni immobili:

**a)** fabbricati siti in Frascati (RM), località Santa Croce, con accesso da Via Cisternole n. 12 e da Via Santa Croce s.n.c., ed annesso terreno della superficie catastale di mq. 29.510, censiti nel Catasto Fabbricati di Frascati al foglio 13, part. 144, subb. 506 e 507 (già subb. 504 e 505, soppressi a seguito di variazione nel classamento del 3.4.2009 n. 33407, prot. n. RM 0465495), Via delle Cisternole n. 15, Via di Santa Croce n. 12, piano T-1-S1, rispettivamente cat. D/6 con rendita euro 64.432,00 e D/4 con rendita euro 16.022,00; **b)** locale commerciale sito in Roma, al Piazzale Enrico Dunant n. 16 angolo Via di Monteverde 1, 1/a, 1/b e 1/c (catastalmente Via di Donna Olimpia n. 118), censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 462, particella 188, sub. 3, Via di Donna Olimpia n. 118, piano T, Z.C. 4, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 114, rendita euro 3.090,99; **c)** locale commerciale sito in Roma, al Piazzale Enrico Dunant n. 11, con accesso anche da Via Laura Mantegazza n. 75, censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 462, particella 253, sub. 504 (già subb. 1 e 3, soppressi a seguito di fusione del 7.4.2011 n. 44204, prot. n. RM 0450722), Piazzale Enrico Dunant n. 11, Via Laura Mantegazza n. 75, piano T, Z.C. 4, cat. C/1, classe 7, mq. 83, rendita euro



4.123,70. II) Accertare e dichiarare, altresì, che tale trasferimento è avvenuto con piena conoscenza, anzi con dolo, da parte della Azienda Agricola s.r.l., del pregiudizio delle ragioni creditorie della - Società a r.l. e con la consapevolezza, anzi con la dolosa partecipazione, della Immobiliare s.r.l. III) Per l'effetto, dichiarare inefficaci, nei confronti della - Società a r.l., i trasferimenti immobiliari di cui all'atto di scissione e costituzione di società del 14.10.2011 a rogito Notaio Dott. Fabrizio Polidori (rep. 54998; rac. 15615), registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 3 il 17.10.2011 al n. 35958 serie 1T e regolarmente trascritto presso l'ufficio del Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 1 in data 27 ottobre 2011 e presso Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 con il n. 55905 di registro generale e n. 35225 di registro particolare, limitatamente agli immobili sopra indicati sub. I), lettere "a" e "b", e precisamente: a) fabbricati siti in Frascati (RM), località Santa Croce, con accesso da Via Cisternole n. 12 e da Via Santa Croce s.n.c., ed annesso terreno della superficie catastale di mq. 29.510, censiti nel Catasto Fabbricati di Frascati al foglio 13, part. 144, subb. 506 e 507 (già subb. 504 e 505, soppressi a seguito di variazione nel classamento del 3.4.2009 n. 33407, prot. n. RM 0465495), Via delle Cisternole n. 15, Via di Santa Croce n. 12, piano T-1-S1, rispettivamente cat. D/6 con rendita euro 64.432,00 e D/4 con rendita euro 16.022,00; b) locale commerciale sito in Roma, Piazzale Enrico Dunant n. 16 angolo Via di Monteverde 1, 1/a, 1/b e 1/c (catastalmente Via di Donna Olimpia n. 118), censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 462, particella 188, sub. 3, Via di Donna Olimpia n. 118, piano T, Z.C. 4, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 114, rendita euro 3.090,99. Con il favore delle spese, comprese quelle generali".

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

### **DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la Impresa Romana S.p.A. deduceva che



- con scrittura privata dell'1 settembre 2006 la Azienda Agricola s.r.l. le aveva affidato l'incarico di provvedere alla realizzazione delle opere di ristrutturazione del complesso medico sportivo in Frascati, alla Via Cisternole n. 13, nonché l'incarico di redazione dei progetti architettonici, dei capitolati e computi metrici necessari per l'esecuzione dei cennati lavori, secondo il progetto presentato al Comune di Frascati in data 20.04.2006;
- nella medesima scrittura privata l'importo dei lavori da eseguire era stato quantificato, a misura, nel presumibile importo di euro 900.000,00 oltre IVA, *“salvo conguaglio in più o in meno”*;
- in relazione al corrispettivo, era stato, altresì, specificato che il prezzo complessivo sarebbe risultato dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari pattuiti, di volta in volta, sia direttamente con essa attrice sia con le varie imprese incaricate della esecuzione delle singole lavorazioni;
- con il predetto contratto era stato previsto che i corrispettivi dovuti ad eventuali imprese subappaltatrici sarebbero stati aumentati di una percentuale del 20%, da liquidare ad essa istante *“per spese generali, costi d'impresa e spese per il coordinamento tecnico durante la realizzazione delle opere di ristrutturazione”*;
- nonostante essa avesse eseguito l'appalto affidatole, l'Azienda Agricola s.r.l. aveva omesso il pagamento a saldo del corrispettivo di sua spettanza, onde si era vista costretta ad adire l'Autorità giudiziaria;
- il Tribunale di Roma, con Sentenza n. 6572/2014 – resa il 10.03.2014 - aveva accolto la sua domanda, condannando l'Azienda Agricola s.r.l. al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 419.152,52, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/2002, nonché alla rifusione delle spese processuali in ragione del 50%;
- tuttavia, nelle more – e, segnatamente, nell'ottobre 2011 - l'Azienda Agricola s.r.l. aveva deliberato ed attuato una scissione parziale, mediante costituzione di una nuova società, la M Immobiliare



s.r.l., partecipata da Quaresima Roberta (già socia ed amministratrice dell'Azienda Agricola s.r.l.) nonché dai figli della Stessa, Marcucci Roberta, Marcucci Fabrizio e Marcucci Fernando;

- in sede di scissione, alla M Immobiliare s.r.l. erano stati assegnati tutti gli immobili già di proprietà dell'Azienda Agricola s.r.l., mentre, nel patrimonio di quest'Ultima, erano rimasti esclusivamente i debiti verso fornitori e terzi nonché *“le controversie legali insorte nelle more”*;
- indi, con atto per Notar Anderlini del 19.02.2013, le quote rappresentative dell'intero capitale dell'Azienda Agricola s.r.l. erano state cedute a tal Bergovici Gheorghe Ionut, per un corrispettivo pari al valore nominale.

Ciò premesso in fatto, la Impresa Romana

S.p.A. lamentava che, per effetto della cennata operazione di scissione, era stato sostanzialmente azzerato il patrimonio dell'Azienda Agricola s.r.l.; nell'evidenziare, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2901 c.c., rassegnava le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata alla medesima data dell'udienza fissata per la comparizione delle parti, si costituiva la M Immobiliare s.r.l., la quale deduceva che l'operazione di scissione era stata realizzata nel rispetto delle formalità prescritte e nella piena osservanza della normativa vigente, onde non erano ravvisabili, nella fattispecie concreta, i presupposti di cui all'art. 2901 c.c..

Pur all'esito di rituale notifica dell'atto di citazione, l'Azienda Agricola s.r.l. riteneva di non costituirsi.

Con atto depositato il 25 novembre 2014 spiegava intervento volontario litisconsortile la – Società a r.l. la quale, nel premettere che già dal 2008 vantava, nei confronti dell'Azienda Agricola s.r.l., ragioni di credito rimaste insoddisfatte (ancorché accertate giudizialmente con Sentenza del Tribunale di Roma n. 21427/2013, ormai passata in giudicato), rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.



Anche il predetto atto di intervento veniva notificato all'Azienda Agricola s.r.l., che rimaneva contumace.

Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 31 maggio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

\*\*\*\*\*

In apertura di motivazione va ribadito che – come già evidenziato con separata ordinanza – il presente giudizio rientra nel novero delle controversie rimesse all'intestata Terza Sezione Civile in funzione di Sezione specializzata in materia d'impresa, avendo ad oggetto azione ex art. 2901 c.c. relativa alla assegnazione di immobili posta in essere nell'ambito di una operazione di scissione parziale, che ha coinvolto società a responsabilità limitata, ed essendo stato introdotto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 1/2012.

Sempre in apertura di motivazione – trattandosi di questione rimessa al vaglio d'ufficio – va precisato che l'intervento spiegato dalla - Società a r.l., si palesa senz'altro ammissibile e tempestivo, per modo che, nella presente sede, le domande spiegate dalla società intervenuta dovranno essere esaminate nel merito.

In proposito, deve rammentarsi che nel sistema del Codice di rito vigente - per quanto inferibile, in particolare, dal disposto dell'art. 105, commi I e II, c.p.c. - possono aversi tre diverse ipotesi di intervento volontario di terzi nelle controversie da altri già promosse, interventi che si distinguono tra loro sulla scorta della situazione giuridica sostanziale che il terzo fa valere nel processo e, più in generale, avendo riguardo alla posizione di tale soggetto terzo rispetto al diritto o al rapporto giuridico oggetto del processo pendente tra le parti originarie.

E così, viene tradizionalmente indicato come intervento principale (art. 105, I co., c.p.c.) quello svolto dal terzo per far valere, nei confronti di tutte le parti, un



proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo già dedotto in lite; tale intervento è anche definito *ad excludendum* in quanto con esso il terzo propone una domanda che, per essere indirizzata nei confronti di tutte le parti originarie della lite, non può che poggiare su un diritto autonomo ed incompatibile con quello già oggetto del giudizio.

Con riferimento all'intervento principale o *ad excludendum*, giova precisare che la relativa ammissibilità è pur sempre condizionata alla verifica della sussistenza di un collegamento tra la situazione giuridica azionata dal terzo e l'originario oggetto del giudizio, che giustifichi il *simultaneus processus*, non essendo, invece, sufficiente che il diritto vantato dall'interveniente abbia una generica comunanza di riferimento al bene materiale in relazione al quale si fanno valere le contrapposte richieste delle parti.

Invero, in tanto può ritenersi sussistente l'interesse a spiegare intervento principale nel giudizio vertente tra altre parti in quanto il terzo sia titolare di un diritto o di un rapporto connesso con quello già oggetto di lite e debba far valere tale posizione giuridica soggettiva con una pronuncia in danno di tutte le parti originarie del processo.

Può esservi, poi, l'intervento cd. litisconsortile o adesivo autonomo, che trova, anch'esso, previsione nel disposto del primo comma dell'art. 105 c.p.c., laddove tale norma prevede che il terzo possa intervenire non già nei confronti di tutte le parti originarie ma solo di alcune di queste, sempre per far valere un proprio diritto connesso, per l'oggetto o per il titolo, con quello dedotto nel giudizio già pendente.

Con tale tipo di intervento il terzo propone, in sostanza, una domanda nei confronti di una o più – ma non tutte – le parti originarie, che va ad affiancarsi a quella già proposta dall'attore o spiegata dal convenuto in via riconvenzionale, e che avrebbe potuto essere formulata con queste ultime, in cumulo originario, in forza delle suindicate ragioni di connessione (la cui effettiva sussistenza, d'altro canto, è condizione indefettibile per l'ammissibilità dell'intervento, non essendo



ravvisabile, in caso contrario, ragione alcuna che valga ad imporre ed a giustificare il *simultaneus processus*).

Trova previsione, invece, nel secondo comma dell'art. 105 c.p.c. il cosiddetto intervento adesivo semplice o dipendente, che ricorre allorquando il terzo, avendo un proprio interesse, interviene nel giudizio già vertente tra altri soggetti "per sostenere le ragioni di alcuna delle parti" originarie.

Con tale ultimo tipo di intervento il terzo non propone una propria domanda e non introduce in giudizio un diritto o una situazione giuridica soggettiva ulteriore, limitandosi, invece, a supportare le domande, ragioni ed eccezioni già spiegate da una delle parti originarie; e, tuttavia – come evidenziato da costante giurisprudenza della Suprema Corte – per l'ammissibilità di siffatto intervento occorre che il terzo abbia un interesse personale a sostenere le ragioni di una delle parti originarie del giudizio, interesse che deve essere non di mero fatto, ma giuridicamente rilevante, nel senso che tra adiuvante ed adiuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tale che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere, in via indiretta o riflessa, pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.

Deve ora osservarsi che, a fronte della sostanziale uniformità di vedute in merito alle diverse specie di intervento volontario che, sulla scorta della citata disposizione dell'art. 105 c.p.c., sono ipotizzabili nel nostro sistema, posizioni varie e discordanti sono state espresse, invece, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, sul tema dell'individuazione del limite temporale entro il quale, nel sistema processuale vigente, è consentito al terzo spiegare un valido ed ammissibile intervento.

Orbene, a tal proposito va innanzitutto ricordato che l'art. 268 c.p.c., nel prevedere che l'intervento del terzo possa aver luogo sino al momento della precisazione delle conclusioni (comma 1), statuisce poi – senza operare alcuna differenza tra i tre tipi di intervento tradizionalmente individuati in dottrina e giurisprudenza - che il terzo non può compiere atti che, al momento



dell'intervento, non sono consentiti alle altre parti, salva l'eccezione espressamente prevista per il litisconsorte necessario pretermesso, il quale, invece, non va incontro ad alcuna preclusione (comma 2).

Naturalmente, nessuna particolare questione di preclusioni assertive (ma solo, eventualmente istruttorie) si pone con riferimento all'intervento adesivo dipendente, atteso che lo stesso non comporta la formulazione di nuove domande o l'ampliamento dell'oggetto del processo e, quindi, può essere validamente spiegato in qualunque fase del processo, con l'unico limite generale individuato dall'art. 268, I co., c.p.c., a mente del quale - giova ripeterlo - "*l'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni*".

Per converso, nel sistema processuale vigente, caratterizzato da un rigido meccanismo di preclusioni, è certo più problematica la questione afferente il termine entro il quale il terzo può validamente spiegare un intervento principale ovvero un intervento adesivo autonomo, atteso che entrambi comportano la formulazione di nuove domande e, quindi, l'ampliamento del *thema decidendum* già fissato dalle parti originarie.

Come innanzi accennato, a fronte del disposto normativo dell'art. 268 c.p.c., la giurisprudenza di merito ha espresso posizioni oltremodo varie, ma, comunque, in prevalenza tese a far valere, anche per il terzo che spieghi intervento volontario, le preclusioni operanti per le parti originarie del processo.

Segnatamente, secondo un indirizzo particolarmente rigoroso, l'intervento volontario del terzo è soggetto alle medesime preclusioni che operano per le parti originarie, non solo con riferimento alle deduzioni istruttorie ma anche con riguardo alle attività assertive, con la conseguenza che l'interveniente potrà spiegare domande solo entro il termine fissato dagli artt. 166 e 167 c.p.c., e, dunque, fino a venti giorni prima dell'udienza di comparizione (in tal senso, *ex plurimis*, Tribunale di Palermo, 30 marzo 2007; Tribunale di Chieti, 16 febbraio 2006; Tribunale di Ivrea, 7 luglio 2003).

Altra parte della giurisprudenza di merito ha affermato doversi ritenere inammissibile l'intervento adesivo autonomo o principale spiegato dal terzo



successivamente alla prima udienza di trattazione; tanto partendo dalla considerazione che il sistema delle preclusioni nel giudizio civile si configura come regola funzionale alla concreta attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, che ha trovato espressa e puntuale affermazione nella sopravvenuta nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, laddove, al contrario, "il *simultaneus processus* non è oggetto di garanzia costituzionale, trattandosi di mero espediente processuale finalizzato (ove possibile) all'economia dei giudizi ed alla prevenzione del pericolo di giudicati contraddittori" sicchè "la sua inattuabilità non lede nè il diritto di azione nè quello di difesa, se la pretesa sostanziale del soggetto interessato possa essere fatta valere nella competente, pur se distinta, sede giudiziaria con pienezza di contraddittorio e di difesa" (in tal senso, Tribunale di Torino, 13 gennaio 2006; conf., Corte d'Appello di Torino, 24 settembre 2003)

Sempre nella giurisprudenza di merito, altro indirizzo pure espresso è quello che individua il momento ultimo, per la proposizione di domande da parte del terzo mediante intervento principale o adesivo autonomo, in quello nel quale si definisce e cristallizza il *thema dedidendum*, coincidente, quindi, nel sistema introdotto dalla riforma del 1990, con la scadenza dei termini di cui all'art. 183, V co., c.p.c. (in tal senso, Tribunale di Torino, Sez. IV, 16 settembre 2005).

Ritiene, tuttavia, questo Tribunale che, pur a fronte delle varie ed argomentate posizioni assunte da molta parte della giurisprudenza di merito, come innanzi richiamate, non possa trascurarsi l'indirizzo reiteratamente espresso dalla Suprema Corte sulla questione all'attenzione, anche con specifico riferimento a controversie assoggettate al "meccanismo" delle preclusioni e decadenze introdotto dalla L. n. 353/90 e dalla L. n. 534/95.

Orbene, la Corte di Cassazione, pronunciatisi più volte sul tema, ha evidenziato che la formulazione di una domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, ai sensi dell'art. 105, I co., c.c., sicchè deve escludersi che l'autonoma domanda proposta dall'interventore volontario possa essere equiparata alla domanda riconvenzionale del convenuto e che, ad essa, possano di conseguenza applicarsi le preclusioni poste per quest'ultima dal



Codice di rito (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.), restando solo inibito, all'interventore, di svolgere le attività istruttorie già precluse alle originarie parti del giudizio (Cass. Civ., Sez. I, 14 maggio 1999, n. 4771; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, 16 ottobre 2008, n. 25264; Cass. Civ., Sez. I, 31 gennaio 2007, n. 2093; Cass. Civ., Sez. II, 3 novembre 2004, n. 21060; Cass. Civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3186).

In tal senso, giova richiamare le argomentazioni espresse dalla Suprema Corte nella citata Sentenza n. 4771/99, e sostanzialmente confermate nelle successive pronunce rese sul tema, anche con riferimento alle controversie soggette alla novella del 1990: *“L'ampliamento - sotto il profilo soggettivo - del processo è giustificato dalla esigenza di economia dei giudizi, volendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti, e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Esigenza, questa, che può entrare però in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, dovendo trovare tutela l'interesse di esse ad una sollecita decisione. E perciò i soggetti che intervengono con la legittimazione di cui all'art. 105 c.p.c. debbono accettare il processo nello stato in cui si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. Ciò, appunto, significa il disposto dell'art. 268 c.p.c. che ammette l'intervento volontario e preclude al terzo intervenuto quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta alle altre parti. Una tale preclusione non può, invece, estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 c.p.c.), e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria, con ciò stesso è riconosciuta, entro quel limite, la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente (e se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre*



*la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art. 268 c.p.c.). La conclusione qui accolta è confermata dal confronto con l'art. 419 c.p.c., laddove, volendo il legislatore prescrivere la inammissibilità dell'intervento oltre un termine diverso, ed anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.c., lo ha disposto espressamente in ragione dei profili peculiari del procedimento in materia di controversie individuali di lavoro, facendo coincidere il termine di proponibilità dell'intervento volontario con quello stabilito per la costituzione del convenuto. È' appena il caso, peraltro, di aggiungere che la preclusione alla proponibilità stessa della domanda che si facesse derivare dall'art. 268, secondo comma, c.p.c., nella novellata formulazione dell'art. 166 c.p.c., opererebbe generalmente decorso il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e, dunque, ancor prima dell'udienza di comparizione, comprimendo se non vanificando la funzionalità di un istituto la cui centralità nel sistema del processo è generalmente riconosciuta"*

Alla luce dell'indirizzo espresso dalla Suprema Corte – che questo Tribunale condivide e fa proprio – l'intervento adesivo autonomo o cd. litisconsortile, in concreto spiegato dalla \_\_\_\_\_ - Società \_\_\_\_\_ a r.l. deve considerarsi senz'altro ammissibile e tempestivo, atteso che la predetta società si è costituita con comparsa depositata il 25.11.2014, e, dunque, dopo il decorso del termine previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. per la costituzione del convenuto ma, tuttavia, ben prima dell'udienza di comparizione delle parti (fissata in citazione per il 10.12.2014 e differita d'ufficio al 16.12.2014); è, inoltre, indubbio l'interesse - giuridicamente apprezzabile – sotteso a tale intervento, avendo, la \_\_\_\_\_ - Società \_\_\_\_\_ a r.l., richiesto la declaratoria di inefficacia relativa dei medesimi atti di disposizione già contestati dall'attrice, per le ragioni già da quest'Ultima prospettate.

Fatte tali premesse e passando all'esame del merito, ritiene il Tribunale che si palesino fondate e meritevoli di accoglimento le domande ex art. 2901 c.c., come proposte tanto dalla \_\_\_\_\_ Impresa Romana \_\_\_\_\_ S.p.A. quanto dalla \_\_\_\_\_ - Società \_\_\_\_\_ a r.l..



Prima di procedere al vaglio delle emergenze del caso concreto, par d'uopo premettere brevi cenni in merito all'azione revocatoria ordinaria che, come noto, ha carattere personale e giova solo al creditore che la esercita.

Orbene, il rimedio contemplato dall'art. 2901 c.c. ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, quante volte la consistenza di tale patrimonio, per effetto di uno o più atti di disposizione posti in essere dal debitore medesimo, si sia ridotta in maniera tale da pregiudicare le concrete possibilità di agevole soddisfacimento del credito. Pertanto, proprio in ragione della funzione "meramente conservativa" dell'azione revocatoria, l'utile esperimento del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. non travolge né rende invalido l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ma, semplicemente, determina l'inefficacia dello stesso in favore del solo creditore che abbia agito in revocatoria, sì da consentire a quest'Ultimo di soddisfare le proprie ragioni di credito sottoponendo ad esecuzione forzata il bene oggetto dell'atto revocato.

Attesa la funzione rivestita dall'azione revocatoria, condizione per la relativa proponibilità è che colui che esperisce il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sia titolare di ragioni di credito nei confronti dell'autore dell'atto di disposizione.

E, con riferimento a tale requisito, non par superfluo rammentare che dal dato letterale dell'art. 2901 c.c. – e, segnatamente, dalla previsione secondo cui il creditore può agire in revocatoria "anche se il credito è soggetto a condizione o a termine" – nonché dal sistema complessivo approntato dal Codice civile vigente a garanzia dell'effettività delle ragioni di credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito ha tratto argomenti per ritenere che l'azione revocatoria possa essere esperita anche per la tutela preventiva e cautelare di un credito che non sia già certo, liquido, esigibile ed accertato giudizialmente.

In particolare è stato evidenziato – con argomentazioni che questo Tribunale ritiene di condividere e fare proprie – che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito per garantire il successivo, utile soddisfacimento del cd. "credito litigioso", ovvero delle ragioni di credito contestate ed il cui accertamento sia ancora *sub iudice*; e ciò tanto nel caso in cui la pretesa, pur controversa, abbia



fonte negoziale, quanto nell'ipotesi in cui il credito tragga origine non da un negozio, ma da un fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, dedotto in giudizio a sostegno di una domanda risarcitoria (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., SS. UU., 18 maggio 2004, n. 9440; conf., Cass. Civ., 2 aprile 2004, n. 6511; Cass. Civ., 14 novembre 2001, n. 14166; Cass. Civ., 24 febbraio 2000, n. 2164; Cass. Civ., 18 febbraio 1998, n. 1712; Cass. Civ., 2 settembre 1996, n. 8013) .

Invero, il riferimento al credito condizionato o a termine, trasfuso nel disposto dell'art. 2901 c.c., consente di ritenere che il legislatore non abbia inteso tutelare soltanto la posizione di chi sia in atto titolare di un credito esigibile, la cui fattispecie costitutiva si sia già compiutamente perfezionata, ma si sia ispirato ad una *ratio* più ampia, rispondente alla fondamentale esigenza di offrire tutela al soggetto rispetto al quale si sia realizzata una situazione di fatto in presenza della quale la concreta ed effettiva rilevanza, come fonte di garanzia patrimoniale, del patrimonio di altro soggetto, dipenda, ormai, soltanto dal sopravvenire di ulteriori vicende, estranee alla sua sfera di controllo e di ingerenza.

D'altro canto, la diversa disciplina che il Codice civile vigente ha assegnato all'azione revocatoria con l'art. 2901 c.c., rispetto alla formulazione dell'art. 1235 del Codice del 1865, ben si inquadra nell'indirizzo normativo del legislatore del 1942, che ha voluto rafforzare la posizione del creditore, intervenendo sulla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.), sulla solidarietà passiva presunta per legge (art. 1294 c.c.) ed, infine, proprio sulla revocatoria ordinaria, modificando la precedente disciplina in due punti fondamentali, ritenendo, da un lato, condizione necessaria e sufficiente, per l'esercizio dell'azione revocatoria, la mera *scientia fraudis*, e non più la prava intenzione in frode del creditore, e legittimando, da altro lato, anche i creditori meramente eventuali e potenziali, come quelli titolari di un credito soggetto a condizione, che egualmente hanno interesse a vedere non intaccata la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c..

Peraltro, la nozione lata di credito accolta dall'art. 2901 c.c. - comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di



certezza, liquidità ed esigibilità - è coerente con la pacifica funzione dell'azione revocatoria, che non ha scopi restauratori, né nei confronti del debitore né in favore del creditore istante, ma tende unicamente a restituire la garanzia generica assicurata a tutti i creditori, e quindi anche a quelli meramente eventuali, ivi compresi i titolari di crediti nascenti da fatti illeciti, la cui sussistenza o consistenza sia ancora al vaglio dal giudice di merito.

Resta naturalmente fermo che le ragioni di credito tutelabili con il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. sono solo quelle che riposano su un titolo che, seppur successivo all'atto di disposizione che si vuole revocato, sia antecedente all'esercizio dell'azione revocatoria.

Ulteriore presupposto per l'utile esercizio dell'azione revocatoria ordinaria è il cd. *eventus damni*, il quale va apprezzato con riferimento al momento in cui è stato posto in essere l'atto di disposizione, e può ritenersi sussistente non solo allorquando il suddetto atto di disposizione abbia determinato l'assoluta insolvenza del debitore ma anche quando, per effetto dello stesso, si sia prodotta una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione del credito.

Segnatamente la Suprema Corte, con specifico riferimento all'*eventus damni*, ha più volte evidenziato che, anche nel caso in cui sia ancora pendente la controversia sul credito alla cui garanzia è preordinato l'esperimento del rimedio di cui all'art. 2901, l'effetto pregiudizievole per il potenziale creditore non esige l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore, essendo sufficiente, al contrario, che l'atto di disposizione compiuto dal debitore medesimo, depauperando in modo significativo il suo patrimonio, produca pericolo o incertezza per la futura realizzazione del diritto del creditore, in termini di possibile infruttuosità dell'eventuale azione esecutiva o anche, semplicemente, di maggiore difficoltà ed incertezza nella realizzazione del credito (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. III, 17 ottobre 2001, n. 12678; conf. Cass. Civ., Sez. III, 5 giugno 2000, n. 7452).

Peraltro, sul pacifico assunto secondo cui, ai fini della revocabilità di un atto di disposizione compiuto dal debitore, non è necessario che da esso sia derivata la



totale compromissione della consistenza del patrimonio dell'obbligato ma è sufficiente che, per effetto di un tale atto, il soddisfacimento del credito sia esposto al pericolo di maggiore incertezza o difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che l'onere di provare l'insussistenza di un tale pericolo – in ragione dell'esistenza di ampie residualità patrimoniali – grava sul soggetto convenuto con l'azione revocatoria, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'*eventus damni* (Cass. Civ., Sent. n. 15527/2004; conf. Cass. Civ., Sent. n. 11471/2003).

Va rammentato, infine, che l'utile esercizio dell'azione revocatoria è condizionato all'accertamento del requisito soggettivo (cd. *consilium fraudis*), la cui prova, come noto, concernendo un presupposto del rimedio di cui all'art. 2901 c.c., grava sull'attore in revocatoria ma può anche essere fornita attraverso presunzioni.

Orbene, dal chiaro dettato letterale dell'art. 2901 c.c. discende, all'evidenza, che il cennato requisito soggettivo è destinato ad assumere consistenza diversa a seconda che si versi in ipotesi di atto di disposizione compiuto successivamente alla nascita del credito ovvero si sia in presenza di domanda di revocatoria concernente un atto posto in essere anteriormente al sorgere del credito. Ed, invero, nel primo caso, ai fini della declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c., è necessario e sufficiente, sotto il profilo soggettivo, l'accertamento della ricorrenza della cd. *scientia damni*, ovvero della consapevolezza – in termini di effettiva conoscenza o, anche, di agevole conoscibilità – di arrecare, con l'atto di disposizione in discussione, un pregiudizio agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo, invece, la specifica intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.

Per converso, nell'ipotesi di azione revocatoria avente ad oggetto un negozio dispositivo anteriore al sorgere del credito, l'elemento soggettivo, la cui ricorrenza è indefettibilmente richiesta, si palesa composito, occorrendo accertare, da un canto, che l'autore dell'atto, alla data della sua stipulazione, era intenzionato a contrarre debiti ovvero era consapevole che in futuro sarebbe sorta una sua



obbligazione, e, dall'altro canto, che tale soggetto abbia compiuto l'atto dispositivo proprio in vista della futura assunzione di obbligazioni, ed allo scopo di precludere o rendere più difficile al creditore l'attuazione coattiva del suo diritto (cd. *consilium fraudis*).

Posta l'indicata diversa intensità dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., a seconda che l'atto da revocare sia successivo o anteriore al sorgere del credito da tutelare, appare fondamentale osservare che il *discrimen* tra l'una e l'altra ipotesi non è dato dall'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì dal momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.

In tal senso si è espressa la giurisprudenza, anche risalente, evidenziando che l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata sotto il profilo del credito nella sua essenza e non pure nel suo accertamento giudiziale, sicché essa può ritenersi sussistente anche se e quando l'accertamento del credito avvenga con sentenza posteriore all'atto impugnato. (Cass. Civ., 25 novembre 1985, n. 5824; Cass. Civ., 8 maggio 1984, n. 2801; Corte Appello Milano, 27 ottobre 1967).

Resta, poi, fermo che, diversamente da quanto previsto per gli atti a titolo gratuito, la revocatoria degli atti a titolo oneroso postula l'accertamento dell'elemento soggettivo anche a carico del terzo beneficiario; requisito soggettivo che può dirsi integrato dalla mera conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cd. *scientia damni*) ove l'atto di disposizione sia successivo alla nascita del credito, richiedendosi, invece, la partecipazione alla dolosa preordinazione dell'alienante e, quindi, la consapevolezza e condivisione della specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (cd. *participatio fraudis*) nel caso di atto di disposizione posto in essere prima del sorgere del credito.

Dalle considerazioni di cui innanzi discende, dunque, che, ai fini dell'utile esercizio dell'azione revocatoria, l'istante deve provare la titolarità del credito per la cui tutela è esperito il rimedio di cui all'art. 2901 c.c., nonché il cd. *eventus*



*damni*, da intendersi come lesione della garanzia patrimoniale generica per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore, ed, infine, il requisito soggettivo (nei termini innanzi specificati).

E', invece, sul convenuto in revocatoria che grava l'onere di provare la persistente titolarità di un patrimonio ben atto a soddisfare le ragioni di credito poste a base della domanda ex art. 2901 c.c..

In relazione alla specificità della fattispecie concreta – e nella consapevolezza dell'esistenza di qualche pronuncia di merito di segno contrario - par d'uopo, infine, precisare che il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. ben può essere esperito anche in relazione agli atti di “disposizione patrimoniale”, posti in essere nell'ambito di operazioni societarie di scissione.

In proposito va preliminarmente rimarcato che, alla luce dell'inequivoco disposto del primo comma dell'art. 2506 c.c. (di portata sostanzialmente non dissimile da quello dell'art. 2504 *septies* c.c., nel testo anteriore alla riforma del diritto delle società del 2003), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società (nel caso di specie, di nuova costituzione) contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione, da parte della società beneficiaria, di valori prima non esistenti nel suo patrimonio; e ciò, per effetto della manifestazione di volontà unilaterale della società scissa contenuta nell'atto di scissione (in questo senso, cfr., in riferimento alla disciplina legale in vigore prima della riforma, Cass., 13 aprile 2012, n. 5874).

L'operazione straordinaria in questione - certamente di natura organizzativa - ha, dunque, quale effetto normale quello del mutamento della titolarità soggettiva (dalla scissa alla beneficiaria) di una parte del patrimonio della società che l'operazione ha deciso: l'atto di scissione è, sotto questo profilo, atto dispositivo onde, nella sussistenza dei restanti presupposti di cui all'art. 2901 c.c., è passibile di revocatoria su istanza del creditore o dei creditori della società scissa.



Va, poi, osservato che, alla declaratoria giudiziale di inefficacia relativa ex art. 2901 c.c. non è di ostacolo il divieto di pronunciare l'invalidità dell'atto di scissione, imposto al giudice dall'art. 2504-*quater* c.c. (applicabile all'atto di scissione per effetto del rinvio recettizio formale a tale disposizione di legge contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506-*ter* c.c.).

Invero, la dichiarazione di inefficacia dell'atto dispositivo, consistito nell'assegnazione alla società beneficiaria di parte del patrimonio della società scissa, non interferisce sulla validità dell'atto di scissione bensì, in considerazione della natura relativa dei suoi effetti, consente ai creditori della società scissa di esercitare sui beni stessi, appartenenti alla società beneficiaria, azione esecutiva ex art. 2902 c.c..

Del resto, nello stesso ordine di concetti la dominante giurisprudenza, anche di legittimità, ha avuto modo di affermare il principio della non interferenza, sulla validità dell'atto costitutivo di società di capitali, dell'azione revocatoria ordinaria avente per oggetto il conferimento di beni in tale società da parte di una delle parti del contratto sociale (cfr. Cass., 11 marzo 1995, n. 2817; Cass., 18 febbraio 2000, n. 1804; Cass., 22 ottobre 2013, n. 23891).

Va, poi, evidenziato che l'esperibilità del rimedio generale di cui all'art. 2901 c.c. non può escludersi in ragione della esistenza, in favore dei creditori della scissa "per titolo anteriore", di uno specifico strumento di tutela anticipata, quale quello previsto dall'art. 2503 c.c. (applicabile alla scissione in forza del richiamo contenuto nell'ultimo comma dell'art. 2506 *ter* c.c.), a mente del quale i creditori possono fare opposizione alla scissione entro sessanta giorni dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

Invero, l'opposizione ex art. 2503 c.c. e l'azione revocatoria costituiscono strumenti di tutela profondamente diversi, per modo che "appare difficile ritenere che il primo rimedio possa considerarsi sostitutivo del secondo, che assorbirebbe".

Segnatamente - come evidenziato in dottrina - l'opposizione paralizza l'esecuzione dell'operazione di scissione impedendo il venire ad esistenza



dell'atto pregiudizievole, mentre la revocatoria lo rende inefficace *ex post* e nei limitati confronti del creditore istante.

Non va taciuto, poi, che il rimedio contemplato dall'art. 2503 c.c. ha carattere di specialità, rispetto all'*actio pauliana*, avente carattere generale. Pertanto, non può negarsi al creditore il diritto di ricorrere alla disciplina generale, oltre che a quella speciale, atteso che le restrizioni della tutela dei creditori non sono giustificabili ove non espressamente previste; del resto nessuna norma di diritto positivo impedisce che, ai creditori sociali, possano essere riconosciuti due o più mezzi di garanzia, peraltro dissimili.

Inoltre, l'azione revocatoria è rimedio esperibile - nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. - anche da parte di coloro che abbiano acquistato ragioni di credito, nei confronti della scissa, dopo l'iscrizione della delibera di scissione nel Registro delle Imprese, laddove, per converso, il rimedio contemplato dall'art. 2503 c.c. è accordato solo ai creditori per "titolo anteriore".

Ritiene, infine, il Tribunale che all'applicazione della norma di cui all'art. 2901 c.c. non sia neppure di ostacolo la disciplina della solidarietà dal lato passivo, conseguente alla scissione ex art. 2506 *quater*, ultimo comma, c.c.

Invero, costituisce principio di diritto del tutto pacifico nella giurisprudenza di legittimità e di merito quello secondo cui il compimento di un atto di disposizione del proprio patrimonio (comportante diminuzione della garanzia di cui all'art. 2740 c.c.) da parte di un coobbligato solidale, facoltizzi il creditore ad esercitare nei suoi confronti l'azione revocatoria (ricorrendone i presupposti), a nulla rilevando che i patrimoni degli altri coobbligati siano singolarmente sufficienti a garantire l'adempimento, dal momento che la solidarietà dal lato passivo per l'adempimento di obbligazione pecuniaria determina una pluralità di rapporti giuridici di credito-debito, tra loro distinti ed autonomi, fra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune solo l'oggetto della prestazione, tanto che il creditore ha la facoltà (art. 1292 c.c.) di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento (potendo anche rinunciare alla solidarietà nei confronti di uno dei condebitori), con la conseguenza che la



garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato, separatamente e per l'intero credito (cfr., in questo senso, Cass., 1 agosto 1960, n. 2264; Cass., 13 marzo 1987, n. 2623; Cass., 21 novembre 1990, n. 11251; Cass., 22 marzo 2011, n. 6486).

Fatte tali considerazioni di ordine generale e passando all'esame della fattispecie concreta, va osservato che – per quanto inferibile dalla documentazione in atti - l'attrice vanta, nei confronti della Azienda Agricola s.r.l., un credito dell'ammontare di euro 419.152,52, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'ulteriore credito di euro 8.324,88, oltre IVA e CPA, per spese processuali relative al giudizio promosso innanzi all'intestato Tribunale e definito con Sentenza n. 6572/2014.

Per quanto di interesse nella fattispecie concreta, il credito di euro 419.152,52, vantato dalla Impresa Romana S.p.A. – ed accertato giudizialmente – riposa su un contratto di appalto stipulato in data 1 settembre 2006; in particolare – come inferibile dalla citata Sentenza n. 6572/2014 - il suindicato importo è dovuto a titolo di corrispettivo per attività di progettazione e realizzazione di opere in cemento armato eseguite in epoca ben antecedente la data in cui è stata deliberata ed attuata l'operazione di scissione parziale all'attenzione.

La terza intervenuta – Società a r.l., dal canto suo, vanta, nei confronti della Azienda Agricola s.r.l., un credito dell'ammontare di euro 103.699,94 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002, nonché l'ulteriore credito avente ad oggetto le spese processuali liquidate tanto in sede monitoria quanto a definizione del giudizio di opposizione con la Sentenza del Tribunale di Roma n. 21427/2013, ormai passata in giudicato.

In particolare, per quanto inferibile dalla suindicata Sentenza n. 21427/2013, il credito di euro 103.699,94 riposa su un contratto di appalto concluso ed interamente eseguito, da parte dell'odierna intervenuta, in epoca ben antecedente l'operazione di scissione parziale in contestazione.



Tali emergenze consentono di ritenere certamente integrato il primo presupposto per l'utile accesso al rimedio di cui all'art. 2901 c.c..

Nel caso di specie, poi, gli elementi di giudizio disponibili – e neppure vagamente contrastati da emergenze di segno contrario – ben consentono di ritenere che l'operazione di scissione, come in concreto attuata, ha gravemente leso la concreta possibilità dell'attrice e della terza intervenuta di soddisfare i crediti vantati nei confronti della Azienda Agricola s.r.l. sottoponendo ad esecuzione forzata i beni già nel patrimonio della stessa.

Invero il mero esame del progetto di scissione – allegato, peraltro, proprio dalla convenuta M Immobiliare s.r.l. – rende palese che, per effetto delle assegnazioni previste e disposte in favore della società di nuova costituzione beneficiaria della scissione, sono stati trasferiti a quest'Ultima tutti gli immobili già di pertinenza della scissa (ovvero beni che, per loro natura, sono agevolmente individuabili ed assoggettabili all'esecuzione forza), residuando in capo alla Azienda Agricola un "patrimonio netto contabile" il cui valore risulta del tutto irrisorio (euro 37.625,83). Nel contempo alla società beneficiaria sono stati trasferiti, quali elementi passivi, esclusivamente, due mutui ipotecari - accesi rispettivamente presso la Banca Popolare dell'Etruria soc. coop. e la Banca Popolare dell'Emilia Romagna soc. coop., nonché i rapporti originanti da due conti correnti intrattenuti, rispettivamente, presso Unicredit S.p.A. e Credito Artigiano S.p.A.; per converso i restanti debiti, tra cui quelli nei confronti della Impresa Romana S.p.A. e della Società a r.l., sono rimasti in capo alla scissa.

Del resto, la Azienda Agricola s.r.l. non ha allegato elemento alcuno atto a contrastare la lamentata, patente insufficienza, ai fini del soddisfacimento dei crediti dell'attrice e della terza intervenuta, degli "elementi attivi" rimasti nel suo patrimonio all'esito della cennata operazione di scissione, ché, anzi, è rimasta contumace.

Peraltro, le complessive emergenze in atti rendono palese che l'operazione di scissione in contestazione – pur asseritamente volta alla razionalizzazione



dell'attività d'impresa – ha privato la scissa della concreta possibilità di proseguire l'attività sociale; non a caso il nuovo socio unico ed amministratore dell'Azienda Agricola s.r.l. risulta irreperibile e la stessa società, di fatto, inattiva.

Quanto, poi, all'elemento soggettivo, va osservato che è indubitabile la piena consapevolezza, in capo alla Azienda Agricola s.r.l. (e, per essa, in capo alla relativa amministratrice unica, già socia di maggioranza Quaresima Roberta), della portata lesiva degli atti di assegnazione patrimoniale posti in essere nell'ambito della operazione di scissione parziale, ove si consideri, tra l'altro, che tale operazione è stata posta in essere (in favore di una società all'uopo costituita e partecipata dai medesimi ex soci della scissa) allorquando sia la

Impresa Romana S.p.A. quanto la Docietà a r.l., rimaste insoddisfatte le rispettive ragioni di credito, avevano già adito l'Autorità giudiziaria per far valere le loro legittime pretese ed era ragionevole attendersi l'imminente formazione di titoli esecutivi a loro favore.

Infine, la circostanza che l'assegnazione di tutti gli immobili già di proprietà della Azienda Agricola s.r.l. sia stata effettuata in sede di scissione parziale mediante la costituzione di una nuova società (la M Immobiliare s.r.l.) interamente partecipata dagli ex due soci della scissa, ovvero Quaresima Roberta ed il di lei coniuge (ormai deceduto), rende indubitabile che anche la “beneficiaria della scissione” avesse piena consapevolezza della portata lesiva rivestita dalle assegnazioni patrimoniali in contestazione; e ciò quand'anche voglia ritenersi che l'operazione in contestazione, per come in concreto prevista ed attuata, debba ricomprendersi nel novero degli atti “a titolo oneroso”.

In definitiva, dunque, nella fattispecie concreta sussistono tutti i presupposti per l'accoglimento dell'azione ex art. 2901 c.c., come proposta dall'attrice e dalla terza intervenuta.

Segnatamente, deve rilevarsi che tanto la Impresa Romana S.p.A. quanto la – Società a r.l. hanno limitato la propria “pretesa”, chiedendo la declaratoria di inefficacia



relativa con riferimento a taluni soltanto dei trasferimenti immobiliari effettuati nell'ambito della operazione di scissione; è, dunque, nei limiti di quanto effettivamente domandato che dovrà rendersi la presente pronuncia.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c. va dichiarata l'inefficacia, nei confronti della Impresa Romana  
S.p.A., dell'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione parziale mediante costituzione di nuova società, posta in essere dalla Azienda Agricola s.r.l. con atto per Notar Fabrizio Polidori del 14 ottobre 2011 (rep. 54998; racc. 15615), nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione,

M Immobiliare s.r.l., tra l'altro, la proprietà dei seguenti immobili: a) Fabbricati siti in Frascati (RM), località Santa Croce, con accesso da Via Cisternole n. 12 e da Via Santa Croce s.n.c., ed annesso terreno della superficie catastale di mq. 29.510, censiti nel Catasto Fabbricati di Frascati al foglio 13, part. 144, subb. 506 e 507 (già subb. 504 e 505, soppressi a seguito di variazione nel classamento del 3.4.2009 n. 33407, prot. n. RM 0465495), Via delle Cisternole n. 15, Via di Santa Croce n. 12, piano T-1-S1, rispettivamente cat. D/6 con rendita euro 64.432,00 e D/4 con rendita euro 16.022,00.

Del pari, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., proposta dalla “terza intervenuta”, va dichiarata l'inefficacia, nei confronti della – Società  
a r.l., dell'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione parziale mediante costituzione di nuova società, posta in essere dalla Azienda Agricola s.r.l. con atto per Notar Fabrizio Polidori del 14 ottobre 2011 (rep. 54998; racc. 15615), nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione, M Immobiliare s.r.l., tra l'altro, la proprietà dei seguenti immobili: a) Fabbricati siti in Frascati (RM), località Santa Croce, con accesso da Via Cisternole n. 12 e da Via Santa Croce s.n.c., ed annesso terreno della superficie catastale di mq. 29.510, censiti nel Catasto Fabbricati di Frascati al foglio 13, part. 144, subb. 506 e 507 (già subb. 504 e 505, soppressi a seguito di variazione nel classamento del 3.4.2009 n. 33407, prot. n. RM 0465495), Via delle Cisternole n. 15, Via di Santa Croce n. 12, piano T-1-S1, rispettivamente cat. D/6 con rendita euro 64.432,00 e D/4 con rendita euro



16.022,00; b) locale commerciale sito in Roma, Piazzale Enrico Dunant n. 16 angolo Via di Monteverde 1, 1/a, 1/b e 1/c (catastalmente Via di Donna Olimpia n. 118), censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 462, particella 188, sub. 3, Via di Donna Olimpia n. 118, piano T, Z.C. 4, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 114, rendita euro 3.090,99.

Ritiene, invece, il Tribunale che vada rigettata la domanda formulata dalla  
Impresa Romana S.p.A. e volta ad ottenere la  
condanna delle società convenute, “ciascuna per il proprio titolo” al risarcimento  
dei danni per responsabilità extracontrattuale.

Ed a tale determinazione conduce la considerazione che l’odierna attrice – pur  
certamente gravata dall’onere di specifica allegazione e prova dell’illecito  
aquiliano addebitabile alle convenute, del pregiudizio sofferto e del nesso  
eziologico tra l’avversa condotta illecita ed il danno prospettato, non ha offerto  
elemento alcuno a conforto delle sue pretese.

Va, parimenti, disattesa la domanda della Impresa Romana  
S.p.A. S.p.A., volta ad ottenere la condanna delle convenute al  
risarcimento dei danni per lite temeraria.

In proposito, par d’uopo rammentare che l’affermazione della responsabilità  
processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell’art. 96,  
I co., c.p.c., postula, oltre al carattere totale di tale soccombenza, che l’avversario  
deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno, quale  
conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché  
ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della  
consapevolezza, o dell’ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di  
diligenza, dell’infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o  
fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Ciò posto, con riferimento alla fattispecie concreta non può non rilevarsi che  
l’attrice, pur gravata dall’onere di specifica allegazione e prova, non ha offerto  
elementi da cui inferire che, per effetto della condotta processuale della parte  
avversa, abbia sofferto un qualche pregiudizio risarcibile; pregiudizio che, come  
noto, non può che essere diverso ed ulteriore rispetto all’onere economico



sopportato per la difesa tecnica, atteso che quest'ultimo è coperto, invece, dalle previsioni di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. e dalla rifusione delle spese di lite contemplata a carico della parte soccombente. Per non tacer del fatto che la medesima **Impresa Romana S.p.A.** ha visto rigettata la propria pretesa di ristoro dei danni ex art. 2043 c.c. e, peraltro, a fondamento della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. ha genericamente addebitato ad entrambe le convenute di aver resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, omettendo di considerare che la Azienda Agricola **s.r.l.** è rimasta contumace.

Alla luce delle considerazioni da ultimo svolte, ritiene il Tribunale che, nella fattispecie concreta, neppure siano ravvisabili i presupposti per l'attivazione dei poteri ufficiosi di cui all'art. 96, III co., c.p.c..

Alla soccombenza consegue la condanna della **M Immobiliare s.r.l.** e della Azienda Agricola **Impresa Romana S.p.A.** e della **Società a r.l.**, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della **Società a r.l.**, delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività difensive espletate, e facendo applicazione delle previsioni di cui al D.M. n. 55/2014.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 36337/2014 R.G., così provvede:

- Dichiarare inefficace, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c., nei confronti della **Impresa Romana S.p.A.**, l'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione parziale mediante costituzione di nuova società, posta in essere dalla Azienda Agricola **s.r.l.** con atto per Notar Fabrizio Polidori del 14 ottobre 2011 (rep. 54998; racc. 15615), nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione, **M Immobiliare s.r.l.**, tra l'altro, la proprietà dei seguenti



immobili: a) Fabbricati siti in Frascati (RM), località Santa Croce, con accesso da Via Cisternole n. 12 e da Via Santa Croce s.n.c., ed annesso terreno della superficie catastale di mq. 29.510, censiti nel Catasto Fabbricati di Frascati al foglio 13, part. 144, subb. 506 e 507 (già subb. 504 e 505, soppressi a seguito di variazione nel classamento del 3.4.2009 n. 33407, prot. n. RM 0465495), Via delle Cisternole n. 15, Via di Santa Croce n. 12, piano T-1-S1, rispettivamente cat. D/6 con rendita euro 64.432,00 e D/4 con rendita euro 16.022,00.

- Dichiarò l'inefficacia relativa, ex art. 2901 c.c., nei confronti della
  - Società \_\_\_\_\_ a r.l., dell'assegnazione patrimoniale operata nell'ambito della scissione parziale mediante costituzione di nuova società, posta in essere dalla Azienda Agricola \_\_\_\_\_ s.r.l. con atto per Notar Fabrizio Polidori del 14 ottobre 2011 (rep. 54998; racc. 15615), nella parte in cui ha trasferito alla beneficiaria della scissione, \_\_\_\_\_ M Immobiliare s.r.l., tra l'altro, la proprietà dei seguenti immobili: a) Fabbricati siti in Frascati (RM), località Santa Croce, con accesso da Via Cisternole n. 12 e da Via Santa Croce s.n.c., ed annesso terreno della superficie catastale di mq. 29.510, censiti nel Catasto Fabbricati di Frascati al foglio 13, part. 144, subb. 506 e 507 (già subb. 504 e 505, soppressi a seguito di variazione nel classamento del 3.4.2009 n. 33407, prot. n. RM 0465495), Via delle Cisternole n. 15, Via di Santa Croce n. 12, piano T-1-S1, rispettivamente cat. D/6 con rendita euro 64.432,00 e D/4 con rendita euro 16.022,00; b) locale commerciale sito in Roma, Piazzale Enrico Dunant n. 16 angolo Via di Monteverde 1, 1/a, 1/b e 1/c (catastalmente Via di Donna Olimpia n. 118), censito al Catasto Fabbricati di Roma al foglio 462, particella 188, sub. 3, Via di Donna Olimpia n. 118, piano T, Z.C. 4, categoria C/1, classe 3, consistenza mq. 114, rendita euro 3.090,99.
- Rigetta la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale formulata dalla \_\_\_\_\_ Impresa Romana \_\_\_\_\_ S.p.A..



- Rigetta la domanda di ristoro dei danni per lite temeraria, proposta dalla  
Impresa Romana S.p.A..
- Condanna la M Immobiliare s.r.l. e l'Azienda Agricola s.r.l.,  
in solido tra loro, alla rifusione, in favore della Impresa Romana  
S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in  
complessivi euro 22.669,60 – di cui euro 1.282,60 per spese vive documentate  
ed euro 21.387,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali,  
IVA e CPA come per legge.
- Condanna la M Immobiliare s.r.l. e l'Azienda Agricola s.r.l.,  
in solido tra loro, alla rifusione, in favore della – Società  
a r.l., delle spese processuali, che liquida in complessivi euro  
18.009,59 – di cui euro 102,93 per spese vive documentate ed euro 17.906,66  
per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come  
per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 18 ottobre 2016.

Il Giudice estensore

Clelia Buonocore

Il Presidente

Francesco Mannino

ILCASO.it

